

TECNICHE DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE, DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ (di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione)

SINTESI. Questi appunti hanno il solo scopo di illustrare sommariamente le tematiche sulle quali sarebbe opportuno soffermarsi, nell'esperienza del gruppo di lavoro, per confrontarsi sulle attese degli operatori in ordine ai singoli profili morfologici del “prodotto” giurisdizionale, rinviando alle relazioni istituzionali l'approfondimento degli aspetti teorici e sistematici. Il confronto è sollecitato sul contenuto, la struttura e le tecniche di elaborazione sia delle motivazioni dei provvedimenti di qualunque giudice civile, sia, più in particolare, di quelle della corte di legittimità: i primi, visti nell'ottica del giudice delle impugnazioni e, quindi, delle attese di questi nei confronti dei giudici del merito; i secondi, visti non solo nell'ottica di chi sovrintende alla redazione dei provvedimenti, ma con l'auspicio di sollecitare dai giudici del merito, cui sono prioritariamente diretti, utili indicazioni su cosa essi attendono dai giudici delle impugnazioni. L'esperienza, poi, della corte di legittimità è illustrata sommariamente anche con riferimento ai canoni elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale (soprattutto della Corte europea dei diritti dell'Uomo) ed al tentativo di una fluidificazione del contenuto, avviato quasi quindici anni fa, ma tuttora incompiuto.

SOMMARIO: 1. Premessa bibliografica minimale. - 2. Puntuazione delle questioni. - 2.1. La *ratio* degli interventi sulla motivazione. - 2.2. L'esposizione dei fatti rilevanti e tecniche di illustrazione. - 2.3. L'ordine di trattazione delle questioni. - 2.4. Le principali patologie della motivazione. - 3. Giurisprudenza di legittimità. - 3.1. Premessa sulla rilevanza dei vizi processuali. - 3.2. La ragione più liquida - 3.3. L'assorbimento - 3.4. Vizi motivazionali (premessa, apparenza da fallacia argomentativa, casistica). - 4. La motivazione del provvedimento alla stregua della giurisprudenza sovranazionale. - 4.1. La necessità e il ruolo della motivazione. - 4.2. Le formalità per l'accesso a un tribunale. - 4.3. L'ampiezza della motivazione. - 4.4. La motivazione delle sentenze delle Corti Supreme. - 4.5. Il controllo sulla motivazione dei giudici del merito. - 4.6. Le risposte agli argomenti delle parti. - 4.7. I limiti del controllo all'esame di “convenzionalità”. - 4.8. Uno sforzo ermeneutico di armonizzazione verso un controllo più ampio. - 5. Il tentativo del “dodecalogo” in Cassazione.

1. PREMESSA BIBLIOGRAFICA MINIMALE

Per la vastità degli interventi sul punto, a parte le trattazioni istituzionali, deve qui bastare soltanto un cenno sommario, anche per esaurienti riferimenti ricostruttivi (dottrinali e giurisprudenziali), a:

- R. TISCINI, *Ordine di esame delle questioni, decisione implicita e limiti oggettivi del giudicato civile*, in *Dir. proc. amm.*, 2024, 3, 642
- L. CONTE, *La questione di merito implicitamente decisa tra pregiudizialità logica e ragione più liquida: brevi considerazioni anche sul sindacato di legittimità*, in *www.judicium.it* dal 25 marzo 2024
- F. FERRARI, *Sul principio della cosiddetta «ragione più liquida»*, in *www.judicium.it* dal 29 aprile 2021
- G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020.

2. PUNTAZIONE DELLE QUESTIONI

I. *Ratio* degli interventi normativi sulla motivazione della sentenza: destrutturazione, modelli decisori, potenziamento della funzionalità del processo

II. Esposizione dei fatti rilevanti e tecniche di illustrazione

III. Ordine delle questioni:

Questioni di rito e di merito

Questioni ibride, tra il rito ed il merito:

- a) La giurisdizione
- b) La competenza
- c) La legittimazione ad agire
- d) L'*exceptio rei iudicatae*
- e) L'esistenza di una convenzione di arbitrato

Nozione di pregiudizialità

Pregiudizialità di merito

Pregiudizialità di rito

Questioni di rito: i presupposti processuali: l'integrità del contraddittorio; le condizioni dell'azione; improponibilità, inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità della domanda; nullità formali degli atti formali; altre

Ordine rito-merito; gerarchia interna alla categoria delle questioni relative al rito, in concreto pacifica solo per giurisdizione e poi competenza (compresa quella per arbitrato)

Giudicato e decisione implicita; assorbimento

Decisione implicita su presupposti processuali

Configurabilità di un giudicato implicito sui presupposti processuali: pacifico sulla giurisdizione.

Dubbia estensibilità alle questioni cosiddette vitali o fondanti.

Insussistenza di gerarchia tra le questioni di merito

Principi di economia processuale e ragionevole durata del processo («l'imperativo del fare bene con il minimo mezzo»)

Rischio di metamorfosi del principio da appendice del principio di economia dei mezzi processuali ad irragionevole giustificazione della disapplicazione delle regole processuali

III. Principali patologie della motivazione: inesistente, insufficiente, omessa, apparente, contraddittoria, ecc..

IV. Il dispositivo: struttura, funzione, schema; necessarie: chiarezza, concisione, esaustività e fruibilità in funzione dell'esecuzione.

3. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ (fonte: Italgire)

3.1. PREMessa SULLA RILEVANZA DEI VIZI PROCESSUALI

Da Cass. 27 settembre 2023, n. 27313

«... la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (variamente argomentando, tra molte: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. 15/02/2023, n. 4676; Cass., ord. 22/12/2022, n. 37543; Cass. ord. 19/05/2021, n. 13708; Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20868; Cass. 10/07/2019 n. 18574; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141, punto 6 delle ragioni della decisione; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione, ove altri riferimenti; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678): così, di norma, esigendosi dalla parte, che intenda denunciare il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare – e, in caso di contestazione, di provare – anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura.

... se non altro di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce; e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire.

In tal senso può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596 (Rv. 663244 - 01) [:] ... sottesa a tale conclusione è la considerazione dell'essenzialità della prescrizione formale all'estrinsecazione di diritti connaturati all'essenza stesso del procedimento: o, sotto altro angolo visuale, l'esonero dall'allegazione di un pregiudizio quale presupposto per dolersi utilmente di una violazione di una norma sulle forme degli atti processuali si correla alla – e si giustifica con la – evidenza immediata dell'impossibilità del raggiungimento dello scopo prefisso dall'ordinamento per quell'atto e per essere invece, in dipendenza della nullità derivante dalla violazione di quella prescrizione, irrimediabilmente e completamente precluso il conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta».

3.2. RAGIONE PIÙ LIQUIDA

Definizione di sintesi: il principio della prevalenza della ragione più liquida va ricondotto al «primato della questione risolutiva di soluzione più pronta»

***** RIMESIONE DELLA PROBLEMATICHE DELL'ORDINE DELLE QUESTIONI ALLE SEZIONI UNITE

Giudicato - impugnazioni civili - sentenza di primo grado - rigetto nel merito - mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado - giudicato implicito - rilevanza d'ufficio nel giudizio di appello - contrasto sollevato dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024 (RGN 12959/2020) - U.P. 25 marzo 2025, rel. Vincenti

Da Cass. S.U. 26 agosto 2024, n. 23104: «... rientra nel proprium della giurisdizione l'individuazione della questione ritenuta di più agevole soluzione in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., anche se logicamente subordinata, senza che risulti necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (v. ex multis Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936)».

Nella specie, si è esclusa la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della violazione dei principi informativi dello stesso ordine di decisione delle questioni.

Sez. 3, Sentenza n. 21859 del 02/08/2024 (Rv. 672049 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

Cassa e decide nel merito, ...

L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02, N. 30507 del 2023 Rv. 669491 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 09/01/2024 (Rv. 669926 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Cassa con rinvio, ...

L'applicabilità del principio della “ragione più liquida” postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella

capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzano per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitivi reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490 - 01

DALLA CUI MOTIVAZIONE:

... Tizio, infatti, aveva convenuto innanzi il Tribunale di Salerno Caia, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Sempronia, riferendo di essere stato incaricato di tutelare gli interessi della stessa Caia e della figlia minore con riguardo alle partecipazioni nelle società ALFA e BETA e chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 28.314,70, già al netto degli acconti ricevuti.

Il Tribunale di Salerno, senza svolgimento di attività istruttoria, aveva accolto la domanda condannando le convenute al pagamento della somma di € 18.697,09, oltre accessori di legge ed interessi.

3. Proposto appello da Caia, sempre nella duplice qualità, e costituitosi Tizio, la Corte d'appello di Salerno, per quel che ancora rileva nella presente sede, ha ritenuto di definire il gravame sulla scorta del quarto motivo di appello, in quanto considerato "ragione più liquida".

Ha ritenuto, quindi, di accogliere detto motivo, rilevando che le bozze di atti predisposti dall'appellato non potevano essere qualificati come "contratti", non essendo mai stato raggiunto su di esse l'accordo delle parti.

Ha pertanto escluso che i compensi per tale attività potessero essere liquidati sulla scorta della previsione di cui alla Lettera F della Tabella D allegata al D.M. 127/2004 ed ha invece qualificato tali attività come meramente preparatorie e quindi qualificabili come "pareri scritti", riconducibili alla Lettera B sub b, della medesima tariffa, su tale scorta quantificando le spettanze residue dell'appellato.

La Corte d'appello, infatti, dopo aver respinto il primo motivo di appello delle odierne ricorrenti incidentali, ha proceduto direttamente all'esame del quarto motivo - con il quale le appellanti venivano a contestare i criteri sulla cui scorta determinare il compenso spettante all'odierno ricorrente principale - richiamando il principio della "ragione più liquida" e ritenendo che l'esame del quarto motivo di appello valesse ad assorbire quelli precedentemente formulati dalle appellanti.

In tal modo, tuttavia, la Corte d'appello ha ommesso di esaminare i motivi di appello – ritualmente e specificamente indicati dalle odierne ricorrenti incidentali nella presente sede di legittimità, conformemente al disposto di cui all'art. 366 c.p.c. – con i quali si censurava la decisione di prime cure per non aver, a propria volta, valutato l'*exceptio inadimpleti contractus* ex art. 1460 c.c. sollevata dalla difesa di Caia e Sempronia.

Premesso, a questo punto, che il profilo in questione non può ritenersi coperto dal giudicato alla luce del principio per cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito, come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20555 del 29/09/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 17/03/2015), si deve rammentare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, è da ritenere che l’ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall’art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga “più liquida” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Occorre notare, tuttavia, che il principio in questione è stato comunque enunciato con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest’ultimo possono essere toccati.

L’applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.

Non così, tuttavia, può essere nel caso in cui le varie questioni di merito vengano ad investire aspetti (non solo logicamente bensì) giuridicamente distinti, al punto da condurre, ciascuno di essi, a modalità di definizione del giudizio non sovrapponibili e non assorbite dalla definizione secondo la “ragione più liquida”.

In tale ipotesi, infatti, l’esito dell’opzione preferenziale risulta non semplicemente quello di accelerare la definizione medesima, bensì quello di condurre ad un esito del giudizio divergente da quello che sarebbe scaturito da un esame delle questioni sollevate dalle parti ancorato al loro ordine logico, nonché – almeno potenzialmente – di eludere l’esame di questioni che presentino carattere sovraordinato sul piano logico-giuridico, con possibili effetti di trasgressione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost.

Si deve, quindi, puntualizzare che l'applicabilità del principio della “ragione più liquida” viene in ogni caso a postulare che quest'ultima, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni pure sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio, laddove il principio in questione non potrà operare nell'ipotesi in cui le diverse “ragioni” si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitivi reciprocamente non sovrapponibili.

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che la Corte d'appello non abbia fatto buon governo del principio appena richiamato.

È infatti inevitabile osservare che tra un motivo di appello con il quale si invocava l'operatività dell'art. 1460 c.c. ed un motivo di appello che invece era indirizzato unicamente nei confronti del quantum dell'avversa pretesa creditoria non era ravvisabile alcuna equiparazione sul piano degli esiti definitivi, dal momento che il primo motivo, contestando lo stesso an della pretesa creditoria, mirava, in ipotesi, a conseguire l'integrale rigetto della pretesa medesima, mentre il secondo motivo avrebbe potuto condurre – come poi è avvenuto – unicamente ad una rideterminazione di un credito comunque ritenuto sussistente.

Emerge, quindi, che al vaglio della Corte d'appello erano sottoposti profili non equiordinati sul piano della potenzialità definitiva del gravame, con la conseguenza che la Corte territoriale – anche in ossequio al canone di cui all'art. 112 c.p.c. – avrebbe dovuto esaminare preliminarmente il profilo – esso, sì, idoneo a costituire ragione più liquida – dell'an, per dedicarsi solo successivamente – in caso di rigetto di tale motivo – al profilo del quantum della pretesa azionata dall'odierno ricorrente principale.

Sez. 3, Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023 (Rv. 669491 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Cassa con rinvio, ...

L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Massime precedenti Vedi: N. 26305 del 2017 Rv. 646464 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02, N. 7629 del 2003 Rv. 563150 – 01

DALLA CUI MOTIVAZIONE

8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla premessa che – come rammenta il ricorrente – il principio della “ragione più liquida” si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare

previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).

Ciò detto, va anche evidenziato come l’operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l’art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d’uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l’esame delle questioni di rito e l’esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d’una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all’interno dell’esame di quest’ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).

Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi che la sua operatività, nell’ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti, fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01). Calati questi principi al caso che occupa, deve rilevarsi che al giudice di appello era stato richiesto di pronunciarsi su due specifici – e delimitati – motivi di gravame. Il primo di essi contestava la decisione del Tribunale di attribuire efficacia probatoria alla copia fotostatica della scrittura del 18 gennaio 1997, sebbene se ne fosse disconosciuta la conformità all’originale, lamentando, inoltre, l’assenza di risposta, da parte del primo giudice, in ordine all’eccezione illeggibilità della firma in calce a tale documento. Il secondo motivo, invece, contestava l’opponibilità di tale scrittura al

fallimento, perché privo di data certa. Orbene, del tutto “eccentrica” rispetto al devoluto “thema decidendi” è stata la pronuncia della Corte territoriale, giacché essa, a fronte di censure dirette ad “espungere” quella scrittura dal novero degli elementi utilizzabili ai fini della decisione, ha ritenuto di poter prescindere dalla disamina delle stesse, e ciò sul rilievo che l’atto pubblico di compravendita del 3 aprile 1997 non potesse ritenersi quale contratto concluso con il terzo designato, recante simulazione del prezzo di acquisto, questione, per vero, che non era stata portata dall’appellante alla sua attenzione.

Di qui, pertanto, la fondatezza del motivo, con assorbimento dei restanti.

Sez. 3, Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023 (Rv. 668115 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Cassa con rinvio, ...

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall’agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all’accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).

Massime precedenti Conformi: N. 19503 del 2018 Rv. 650157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021 (Rv. 662732 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.

Cassa con rinvio, ...

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida”.

Massime precedenti Conformi: N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021 (Rv. 661395 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

Cassa con rinvio, ...

In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 625558 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020 (Rv. 659205 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

Cassa con rinvio, ...

Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito).

Massime precedenti Vedi: N. 21266 del 2007 Rv. 599517 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591349 - 01, N. 22520 del 2011 Rv. 620387 - 01, N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01 Rv. 634652 - 01, N. 1828 del 2018 Rv. 647587 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633502 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI.

Cassa con rinvio, ...

L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale.

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019 (Rv. 653636 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: RAFFAELE SABATO. P.M. CELESTE ALBERTO.
(Conf.)

Rigetta, ...

La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluenza e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

Massime precedenti Vedi: N. 30100 del 2018 Rv. 651556 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6826 del 2010 Rv. 612077 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 05/02/2019 (Rv. 652439 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: STEFANO OLIVA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

Cassa e decide nel merito, ...

La rilevazione d’ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d’uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell’indennità di occupazione).

Massime precedenti Vedi: N. 2910 del 2016 Rv. 638554 - 01, N. 23644 del 2017 Rv. 645826 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633502 - 01

Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

Cassa e decide nel merito, ...

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l’agevolazione di cui all’art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall’esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).

Massime precedenti Conformi: N. 11458 del 2018 Rv. 648510 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 30100 del 21/11/2018 (Rv. 651556 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Cassa con rinvio, ...

L’accertamento della tardività del ricorso introduttivo, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della “ragione più liquida” che di quello dell’ordine logico delle questioni.

Massime precedenti Vedi: N. 415 del 1970 Rv. 345382 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23542 del 2015 Rv. 637243 - 01

Sez. U, Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 (Rv. 648680 - 01)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FUZIO RICCARDO. (Diff.)

Cassa con rinvio,

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un’eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida).

Massime precedenti Vedi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01, N. 17749 del 2017 Rv. 644986 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015 (Rv. 637243 - 01)

Presidente: Santacroce G. Estensore: Amoroso G. P.M. Apice U. (Conf.)

(Regola giurisdizione)

Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto influente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

Massime precedenti Vedi: N. 15106 del 2013 Rv. 626969 - 01

Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 (Rv. 633504 - 01)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Travaglino G. P.M. Apice U. (Conf.)

(Cassa e decide nel merito ...) ...

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Massime precedenti Conformi: N. 2956 del 2011 Rv. 616615 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9395 del 2011 Rv. 617956 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2012 Rv. 623290 - 01

Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490 - 01)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Travaglino G. P.M. Ciccolo PPM. (Diff.)

(Cassa e decide nel merito, ...) ...

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).

3.3. ASSORBIMENTO

Sez. 1, Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023 (Rv. 669129 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FRAULINI PAOLO.

Cassa con rinvio, ...

L'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

Massime precedenti Vedi: N. 12193 del 2020 Rv. 658099 - 01

Sez. I, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CAVALLARO LUIGI.

Rigetta, ...

Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.

Massime precedenti Vedi: N. 15064 del 2017 Rv. 644777 - 01, N. 23899 del 2021 Rv. 662121 - 01, N. 22781 del 2014 Rv. 632982 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254 – 01

DALLA CUI MOTIVAZIONE

... al riguardo, va premesso che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (così da ult. Cass. n. 23899 del 2021), salvo ovviamente il limite del giudicato interno (Cass. n. 29505 del 2020);

che solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il

giudice del gravame possa rilevarla d'ufficio (Cass. n. 22781 del 2014), dovendo peraltro escludersi la ricorrenza anche implicita di tale decisione quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito *per saltum* rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276 comma 2° c.p.c. (arg. ex Cass. S.U. n. 28503 del 2017);

che, nella specie, risulta dalla sentenza di primo grado (riprodotta in parte qua a pagg. 4-5 del ricorso per cassazione) che il giudice di prime cure ritenne assorbente il profilo della carenza, già sul piano delle allegazioni, della condotta dolosa e/o colposa del «soggetto asseritamente responsabile»;

che, non essendo configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida (così Cass. n. 15064 del 2017), affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che la questione della legittimazione passiva dell'INAIL fosse (ancora) rilevabile ex officio;

che, non avendo i motivi di ricorso censurato nel merito la decisione della sentenza impugnata, tardivi debbono ritenersi sul punto i rilievi critici di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., non potendosi con la memoria in questione che chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso e non essendo per contro consentito di proporre in essa motivi nuovi né specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata (così già Cass. n. 14167 del 1999);

Sez. I, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

Cassa con rinvio, ...

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).

Massime precedenti Vedi: N. 2334 del 2020 Rv. 656762 - 01, N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 (Rv. 651580 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. P.M. DE RENZIS LUISA.
(Conf.)

Rigetta, ...

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

DA Cass. S.U. 9 agosto 2018, n. 20684

«l'assorbimento in senso proprio ... [si ha], com'è noto (v., tra le altre, Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4225, ovvero Cass. 27/12/2013, n. 28663), quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (mentre l'assorbimento è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande per la soluzione di una questione di carattere esaustivo: v. anche Cass. 12/07/2016, n. 14190)».

3.4. VIZI MOTIVAZIONALI

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830 - 01) Relazioni Collegate

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Apice U. (Conf.)

(Rigetta, ...)

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

SUCCESSIVE CONFORMI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014 (Rv. 632914 - 01)

Presidente: Finocchiaro M. Estensore: De Stefano F. Relatore: De Stefano F. (Conf.)

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015 (Rv. 637781 - 01)

Presidente: Finocchiaro M. Estensore: De Stefano F. Relatore: De Stefano F. (Conf.)

Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 (Rv. 645828 - 01)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 (Rv. 650880 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

***** APPARENZA DA FALLACIA ARGOMENTATIVA

Sez. 3 - , Sentenza n. 16502 del 05/07/2017 (Rv. 644818 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

Cassa con rinvio, ...

Nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie.

SUCCESSIVE VEDI:

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4367 del 22/02/2018 (Rv. 648037 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

Cassa con rinvio, ...

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale, ritenuta la sussistenza della custodia di un manufatto, era stata peraltro esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode proprietario, adducendo la presenza di altre cause ma senza indagare sul loro ruolo esclusivo).

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01, N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01, N. 16502 del 2017 Rv. 644818 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018 (Rv. 648978 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Diff.)

Cassa con rinvio, ...

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell'assoggettamento della lavoratrice al vincolo della subordinazione).

Massime precedenti Vedi: N. 4367 del 2018 Rv. 648037 - 01, N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018 (Rv. 649628 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

Cassa con rinvio, ...

Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione. (Nella specie, la S. C. ha cassato la decisione di merito che, nell'ambito di un giudizio che verteva unicamente sulla decorrenza del diritto all'indennità di

accompagnamento, aveva condiviso pienamente le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario, ma aveva poi rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità).

Massime precedenti Vedi: N. 21257 del 2014 Rv. 632914 - 01, N. 12096 del 2018 Rv. 648978 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, ...

Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Massime precedenti Vedi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01, N. 27415 del 2018 Rv. 651028 - 01, N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01, N. 20721 del 2018 Rv. 650018 - 02, N. 16611 del 2018 Rv. 649628 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 (Rv. 658536 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

Rigetta, ...

Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunciata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur

denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.

Massime precedenti Vedi: N. 13248 del 2020 Rv. 658088 - 01, N. 6787 del 2000 Rv. 536854 - 01, N. 2427 del 2004 Rv. 569997 - 01, N. 12096 del 2018 Rv. 648978 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23893 del 04/08/2023 (Rv. 668577 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Cassa con rinvio, ...

È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.

Massime precedenti Vedi: N. 29640 del 2017 Rv. 646655 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 16502 del 2017 Rv. 644818 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024 (Rv. 670117 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

Cassa con rinvio, ...

È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è “attenuata” rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).

Massime precedenti Vedi: N. 6758 del 2022 Rv. 664061 - 01, N. 23893 del 2023 Rv. 668577 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

Dichiara inammissibile, ...

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

***** CASISTICA

PER RELATIONEM: C 10937/16 la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riportato le conclusioni della consulenza tecnica espletata, aderendo ad esse e richiamando altresì la condivisa affermazione di autenticità di un'opera già operata dalla decisione di primo grado

APPARENZA O PERPLESSITÀ: C 12884/16 la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una domanda di risoluzione, per inadempimento dell'affittuario, di un contratto di affitto agrario, aveva per un verso onerato l'affittuario della prova dell'adempimento, negando nel contempo ingresso, con asserzione d'ininfluenza, sia alle prove orali dirette a dimostrare fatti incompatibili con le condotte inadempienti allegate dal concedente e contestate dal convenuto, sia ad una consulenza tecnica d'ufficio percipiente volta a valutare l'effettiva situazione del fondo pretesamente alterata dall'affittuario

APPARENZA DA INIDONEITÀ ARGOMENTI: CSU 22232/16 La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

CONTRADDIZIONE TRA RILIEVO CARENZA PROBATORIA E MANCANZA PROVE: C 9952/17, C 26538/17

PER RELATIONEM SOLO SE AUTONOMAMENTE VALUTATA: C 5209/18 la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla la pronuncia impugnata, in quanto si era ricondotta solo genericamente ad una sentenza di assoluzione in sede penale, senza richiamarne il contenuto e specificarne la rilevanza ai fini dell'accertamento tributario

CONTRADDIZIONE TRA AFFERMAZIONE DI UN FATTO E SUA NEGAZIONE: C 12096/18 a S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell'assoggettamento della lavoratrice al vincolo della subordinazione

INCOMPRESIBILITÀ DEL NESSO TRA PREMessa E CONCLUSIONE: C 16611/18 la S. C. ha cassato la decisione di merito che, nell'ambito di un giudizio che verteva unicamente sulla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, aveva condiviso pienamente le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario, ma aveva poi rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità

PER RELATIONEM ILLEGITTIMA SE NON SI ESAMINANO MOTIVI GRAVAME C 28139/18 ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l'inserimento, nella parte finale, di un'integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato

APPARENZA PER NON INDICAZIONE ARGOMENTI O PROVE: C 3819/20 Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso

CONTRADDIZIONE SU NON RITRAZIONE PRESUNZIONI: C 10253/21 Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate

APPARENZA DA ASTRATTEZZA: C 4166/24 Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto

4. LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALLA STREGUA DELLA GIURISPRUDENZA SOVRANAZIONALE.

4.1. La necessità e il ruolo della motivazione

L'obbligo di motivazione è coesistente al giusto processo disegnato dall'art. 6 CEDU, perché essa finisce col rappresentare "... lo strumento col quale il giudice risponde del modo di esercizio del suo potere, consentendo ai consociati di esercitare un diffuso controllo democratico sulla sua attività e, comunque, rappresentando formidabile garanzia contro l'arbitrio.

Tuttavia, l'obbligo di motivazione non impone affatto una risposta particolareggiata (purché sia comunque "debitamente" motivata) a ciascun argomento, bensì solo a quelli principali, soprattutto quando si tratta di decisioni di rito e non di merito.

La Corte europea riafferma la sua giurisprudenza – "ancienne et constante" – secondo la quale non le appartiene di conoscere degli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da una giurisdizione interna, salvo che e nella misura in cui essi possono avere leso i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla Convenzione: perché solo in questo caso quegli errori possono dar luogo ad un difetto di equità della decisione, incompatibile con l'art. 6 della Convenzione.

Questa disposizione in effetti garantisce il diritto ad un giusto processo, ma non regola affatto l'ammissibilità delle prove o il loro apprezzamento, materia che compete in primo luogo al diritto interno ed alle giurisdizioni nazionali. In principio, questioni come il peso attribuito dai tribunali nazionali all'uno o all'altro elemento di prova o ad una o ad altra conclusione o valutazione dei primi e delle seconde sfuggono al controllo della Corte. Quest'ultima non è un giudice di quarta istanza e non rimette in causa, sotto l'angolo dell'art. 6 § 1, l'apprezzamento dei tribunali nazionali, salvo che le loro conclusioni possano valutarsi come arbitrarie o manifestamente irragionevoli.

La logica che sottosta a questa nozione di "errore manifesto di apprezzamento" (derivata dal diritto amministrativo francese), come impiegata nel contesto dell'art. 6 § 1 della Convenzione, è senza alcun dubbio che, nel caso in cui l'errore di fatto o di diritto commesso dal giudice nazionale è evidente al punto da qualificarsi come "manifesto" – nel senso che nessun magistrato ragionevole avrebbe potuto commetterlo –, esso può aver nociuto all'equità del processo.

Dunque, occorre che il carattere irragionevole della conclusione delle giurisdizioni nazionali sui fatti sia così "flagrante e manifesto" che la Corte possa stimare che la procedura denunciata dovrebbe essere qualificata come "grossolanamente arbitraria", ovvero in sostanza talmente sprovvista di base legale in diritto interno e priva di legami coi fatti stabiliti, il diritto applicabile o le questioni in causa, che essa rivesta un carattere arbitrario e si risolva in "diniego di giustizia".

4.2. Le formalità per l'accesso a un tribunale

Nel sistema del giusto processo c'è spazio altresì per un regime di limitazioni procedurali per l'esercizio dei diritti, anche quando si tratta di diritti fondamentali. La Corte EDU ha – a più riprese – ricordato che il diritto ad un tribunale, di cui l'accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e che si presta a limitazioni anche implicite, soprattutto per ciò che concerne le condizioni di ricevibilità di un ricorso; queste non possono tuttavia restringerne l'esercizio in maniera o a un punto tali da minacciare

il diritto nella sua stessa sostanza; ma devono tendere ad uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

A questo riguardo, la regolamentazione delle formalità per la presentazione di una domanda mira ad assicurare la buona amministrazione della giustizia ed il rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto; ancora, gli interessati devono potersi attendere che le regole siano applicati: tuttavia, l'applicazione da parte delle giurisdizioni interne delle formalità da osservare per la formazione di una domanda è suscettibile di violare il diritto di accesso ad un tribunale, quando l'interpretazione troppo formalista delle regole fatta da una giurisdizione (nazionale) impedisce, di fatto, l'esame del merito del ricorso presentato dall'interessato.

Insomma, il “diritto a un tribunale” non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto quanto alle condizioni di ammissibilità o ricevibilità di un ricorso o di una domanda, perché richiede di per sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo riguardo di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste limitazioni non dovranno restringere l'accesso garantito a un giustiziabile in maniera o al punto che il suo diritto ad un tribunale se ne trovi colpito nella sua stessa sostanza; infine, le limitazioni stesse non si conciliano con l'art. 6 § 1 se non tendono ad un fine legittimo e se non esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito.

L'apprezzamento della Corte EDU si fonda costantemente sul principio di certezza del diritto, che è implicito nell'insieme degli articoli della Convenzione e che costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto: principio che tende soprattutto a garantire la certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia e l'affidamento del pubblico nella giustizia e che esige, tra l'altro, che la soluzione data in maniera definitiva a ogni controversia dai tribunali non sia più rimessa in discussione.

4.3. L'ampiezza della motivazione

Se le decisioni giudiziarie devono indicare in maniera sufficiente i motivi sui quali si fondano, tuttavia l'estensione del relativo dovere può variare secondo la natura della decisione; occorre, inoltre, tener conto soprattutto della diversità dei mezzi che un attore può attivare in giustizia e delle differenze tra gli Stati contraenti in materia di disposizioni legali, costumi, concezioni dottrinali, presentazione e redazione di sentenze ed atti: è questo il motivo per il quale la questione se un tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione derivante dall'art. 6 della Convenzione può analizzarsi esclusivamente alla luce delle circostanze del caso di specie.

La Corte EDU è stata ancora più comprensiva con le Corti Supreme, tenendo conto delle esigenze del loro funzionamento, soprattutto quanto alla ricevibilità o ammissibilità di un ricorso: esse possono, tenuto conto di ogni circostanza, limitarsi a rigettare un motivo di cassazione enunciando che non è in grado di permettere la stessa ammissibilità del ricorso, non esigendo l'art. 6 della Convenzione che sia motivata in dettaglio una decisione in base alla quale una giurisdizione di impugnazione, fondandosi su

di una disposizione legale specifica, respinge un gravame siccome sprovvisto di possibilità di accoglimento.

La Corte EDU ricorda:

- che non ha come compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne;
- che compete in primo luogo alle autorità nazionali, soprattutto alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna;
- che essa non è un'istanza di appello delle giurisdizioni nazionali e che non le spetta di conoscere degli errori di fatto o di diritto che si assumono commessi da quelle giurisdizioni, salvo che e nella misura in cui essi possano avere attinto i diritti e le libertà tutelate dalla Convenzione;
- l'art. 6 esige che le giurisdizioni interne indichino in maniera sufficiente i motivi sui quali si basano, ma senza esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento dell'attore, perché l'obbligo di motivazione implica che la parte di una procedura giudiziaria possa attendersi una risposta specifica ed esplicita ai mezzi decisivi per la definizione della procedura in corso.

Spesso, i vizi di motivazione si riferiscono ad omissioni sulle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità Europee (ora, dell'Unione Europea).

Ci sono, peraltro, dei campi in cui il potere di apprezzamento dei giudici nazionali è riconosciuto con un'estensione maggiore e la motivazione non è richiesta in maniera particolareggiata: è il caso della liquidazione degli interessi, dove comunque occorre almeno una motivazione "sufficiente". E pure il verdetto senza motivazione, purché la parte abbia la possibilità di rendersi conto di ciò che si sviluppa nel corso del processo e di preparare la sua difesa in maniera efficace, è qualificato compatibile col giusto processo rilevante per l'art. 6 della Convenzione perfino nel processo penale, dove la preoccupazione per la libertà e la presunzione di innocenza del singolo individuo è la più grande.

4.4. La motivazione delle sentenze delle Corti Supreme

Se è vero che una certa indulgenza sembra prevalere – almeno finora – verso le motivazioni delle Corti Supreme per quanto riguardo il controllo di proporzionalità, tenuto conto del loro ruolo, soprattutto nel campo dei diritti fondamentali, in contrario si ha l'impressione – in maniera molto netta – che il prezzo dell'indulgenza risulta una ingerenza invadente nella valutazione delle circostanze concrete della fattispecie. E così la sentenza della Corte di cassazione nazionale supera il suo esame di "convenzionalità" quando essa si è in qualche modo appropriata della valutazione delle prove dei giudici del merito, o quando essa ha comunque considerato tutti gli elementi già considerati da costoro, in modo da raggiungere un risultato adeguato e proporzionato, nella specie, alla salvaguardia del diritto fondamentale.

Questo pare un punto veramente, assolutamente essenziale: ogni sistema è riconosciuto indipendente quando si tratta di identificare il mezzo per assicurare la proporzionalità, purché il mezzo

sia efficace, ma la Corte EDU si riserva il ruolo di severa guardiana – di ultima e inappellabile istanza – di tale efficacia, con esame caso per caso.

4.5. Il controllo sulla motivazione dei giudici del merito

È ben noto – ed oggetto di studio ed approfondimento da ben oltre un secolo – quanto limitato sia, nell'ordinamento giuridico italiano, il controllo da parte della Corte di cassazione sulla motivazione dei giudici del merito in punto di fatto, ma pure in punto di diritto.

Per quanto riguarda le questioni di diritto, è principio generale che le questioni non proposte ai giudici del merito (primo grado e appello) siano inammissibili davanti alla Corte di cassazione, salvo eccezioni che restano – per il momento – limitate, come in materia di nullità del contratto o di vizi di procedura particolarmente gravi, ma pur sempre all'imprescindibile condizione che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Per quanto riguarda le questioni di fatto, la recente riforma (del 2012) dell'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile, ha comportato la riduzione significativo del controllo sulla motivazione, con restrizione al “minimo costituzionale”, al caso di inesistenza di quella: resta fermo il principio, appartenente alla tradizione, del divieto assoluto di riesame del merito o di nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove.

In dottrina, peraltro, si stima che un potere di controllo sui vizi motivazionali possa recuperarsi con i mezzi di violazione delle regole di procedura sui motivi: ma non risulta che la Corte di cassazione abbia avuto ancora la possibilità di prendere espressamente posizione sulla questione, anche perché la riforma, entrata in vigore di recente, si applica soltanto ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate a far tempo dal giorno 11 settembre 2012.

È opportuno allora domandarsi se, trattandosi di diritti fondamentali, i vizi del controllo di proporzionalità da parte dei giudici del merito possano formare oggetto del giudizio di legittimità e dunque se e come la motivazione della Corte suprema possa spingersi, senza infrangere i limiti istituzionali suoi propri, a prendere in considerazione quei vizi, nonostante appunto il divieto strutturale di ingerenza nel merito e nell'apprezzamento delle circostanze di fatto.

4.6. Le risposte agli argomenti delle parti

Neppure le sentenze della Corte di cassazione debbono contenere una analitica risposta o confutazione di ciascuna delle doglianze od argomenti delle parti, perché le une e gli altri possono essere prese in considerazione globalmente o implicitamente e soltanto in mancanza anche di questo si fa luogo a revocazione ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, n. 4, cod. proc. civ.

Ma tale rimedio è inammissibile per dolersi di un apprezzamento della Corte, la funzione della quale è l'espressione di un giudizio in punto di diritto sulle circostanze della fattispecie e del processo sottoposte al suo esame: questo giudizio è, di conseguenza, sottratto, in dipendenza di una scelta

razionale del legislatore, a qualsiasi altro controllo, per la necessità di un limite invalicabile al progredire dei gradi del processo, a tutela del diritto, della controparte e dell'ordinamento, ad una decisione definitiva ed irrevocabile ad ogni controversia, anche se di contenuto non rispondente alle attese dell'attore.

Quanto al resto, le sentenze della Corte di cassazione – tranne quelle che, eccezionalmente, decidono anche il merito – sono insuscettibili di ulteriore impugnazione, salvo che per revocazione per errore di fatto o per errore materiale: tale scelta del legislatore è oggetto di una valutazione discrezionale, non contraria ad alcun principio o regola di rango costituzionale, perché la tutela del diritto ad un processo giusto esige pure che questo, dopo che si è svolto nel rispetto dei diritti di tutte le parti, si concluda e attinga il traguardo della cosa giudicata, conformemente al principio, rilevante anche al livello del diritto dell'Unione Europea e della Convenzione Europea, della certezza del diritto.

4.7. I limiti del controllo all'esame di “convenzionalità”

Con questi limiti al controllo in diritto e soprattutto in fatto davanti la Corte di cassazione, occorre domandarsi se la particolare indulgenza dimostrata finora dalla Corte EDU in considerazione dei regimi delle Corti Supreme di tradizione romanistica o di *civil law* potrà restare ferma in presenza di violazioni importanti del principio di proporzionalità, quando queste violazioni non possono essere conosciute in applicazione rigorose di queste regole di procedura.

Per esempio, il difetto di allegazione di una questione concernente un diritto fondamentale e la sua tutela davanti le giurisdizioni nazionali implica il rigetto della doglianza per non esaurimento delle vie di ricorso interne (in applicazione dell'art. 35, §§ 1 e 4, della Convenzione). Ma questa soluzione ermeneutica è evidentemente bilanciata dall'altra, che ammette la sufficienza del fatto, ai fini dell'effettivo esperimento (ed esaurimento) delle vie di ricorso interne), che la questione sia stata posta anche in una maniera implicita o nel merito, anche senza invocare in maniera esplicita gli articoli della Convenzione.

Ecco il punto: è sufficiente, per l'ammissibilità della doglianza di violazione della Convenzione, che la questione della lesione di un diritto fondamentale sia stata allegata nel merito e nella sostanza con le sue circostanze in fatto davanti ai giudici nazionali: è questa la ragione per la quale questi ultimi devono ritenersi debitamente investiti della questione di “convenzionalità” e del dovere di qualificarla come tale, per porre in essere ogni strumento, prima di tutto processuale, per assicurare la tutela garantita dalla Convenzione e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il problema è, tuttavia, semplicemente differito, perché la questione torna di attualità quando il giustiziabile invoca il controllo di proporzionalità davanti ai giudici del merito o almeno davanti alla Corte di cassazione, ma l'esame di quella questione si rivela, almeno *prima facie*, inammissibile in applicazione rigorosa delle regole di procedura in vigore.

Il sistema giuridico italiano si è appena conformato, per il processo penale e in modo ancora cauto, ai principi interpretati dalla Corte EDU, scegliendo il faticoso percorso dell'intervento sul testo della legge con l'introduzione, mediante una sentenza additiva della Corte costituzionale, un nuovo caso di revisione delle sentenze di condanna; ma nessun carattere preventivo è stato ancora introdotto o reperito in via generale.

Nulla è stato ancora, almeno chiaramente o espressamente, elaborato su di un piano generale dalla giurisprudenza civile della Corte di cassazione, che si è occupata soprattutto delle questioni delle sanzioni amministrative e quindi in un campo assai prossimo al penale.

E anche la recentissima riforma del 2023, con l'introduzione dell'art. 391-quater c.p.c. e – con esso – della nuova fattispecie di revocazione per contrarietà alla Convenzione, è pur sempre limitata alle ipotesi di lesione del diritto di stato delle persone.

4.8. Uno sforzo ermeneutico di armonizzazione verso un controllo più ampio

Conviene, piuttosto, domandarsi se l'obbligo generale del sistema giuridico nazionale di conformarsi alla Convenzione come interpretato dalla Corte EDU non imponga *ex ante* una interpretazione, conforme alla Convenzione stessa, delle regole di diritto e di procedura, che permetta il controllo di proporzionalità in caso di lesione grave ai diritti fondamentali, anche al di là delle rigidità formali delle relative previsioni normative: lasciando beninteso ai giudici nazionali – ed alla Corte di cassazione per prima – il compito di identificare le fattispecie a cui ricondurre caso per caso i vizi, con lo scopo di vagliare la sufficienza od idoneità del controllo di proporzionalità.

Il punto davvero delicato è che quest'ultimo riguarda l'adeguatezza della reazione complessiva del sistema giuridico nazionale ad una situazione reale e concreta e, quindi, coinvolge ampiamente questioni di fatto, benché in applicazione ed elaborazione di principi suscettibili di una certa generalizzazione.

Tra questi due estremi si gioca verosimilmente la sfida della partecipazione, su di un piano di collaborazione ed interazione su differenti livelli, della Corte EDU e della Corte di cassazione per la protezione effettiva ed efficace dei diritti fondamentali: non dimenticando inoltre il bisogno, essenziale per il funzionamento e la buona amministrazione della Giustizia, di selezionare l'essenziale da ciò che lo è di meno, cioè le offese gravi a quei diritti fondamentali da quelle meno intollerabili, come pure le controversie pilota. Solo in questo modo si potranno concentrare le risorse, ben limitate, di cui l'una e l'altra Corte dispongono, al fine di conservare un livello di salvaguardia soddisfacente nonostante la marea montante della domanda di giustizia della moderna società dell'Europa democratica.

5. IL TENTATIVO DEL “DODECALOGO” IN CASSAZIONE.

È utile riportare, quale documento storico, quello di presentazione del “dodecalogo” varato dall'allora Primo Presidente, Ernesto Lupo.

Laboratorio sulla motivazione della sentenza civile di cassazione: il problema e gli obiettivi; le proposte; le prospettive

Il laboratorio sulla motivazione della sentenza civile di cassazione – al quale hanno preso parte circa trenta magistrati (non solo della Corte, ma anche della Procura generale e dell'Ufficio del Massimario) – ha costituito un'iniziativa seminariale di carattere teorico-pratico, promossa dalla formazione decentrata, diretta a sviluppare le sollecitazioni provenienti da un incontro di studio dedicato al tema, svoltosi lo scorso 20 gennaio ed aperto anche alla comparazione con le tecniche di redazione della motivazione adottate da altre Corti di legittimità europee.

L'idea che ha spinto i partecipanti al laboratorio a discutere criticamente sulla struttura e sui modelli di motivazione tradizionalmente adottati ha preso le mosse da due esigenze, diverse nelle premesse ma convergenti e cospiranti nel risultato.

La prima esigenza mira a vedere realizzati nella motivazione della sentenza di cassazione obiettivi di chiarezza e semplicità espositive, evitando le inutili teorizzazioni cui facilmente si presta, per la sua stessa struttura, il giudizio di legittimità, nonché le enunciazioni non strettamente pertinenti al caso da decidere.

Si tratta di un aspetto tradizionale nei dibattiti sul tema, anche all'interno dell'istituzione. Già dal 1989, il primo presidente Brancaccio, in un documento denominato "Appunto sulla motivazione in cassazione", invitava a non "tramutare la sentenza in un articolo di dottrina, infarcito di copiose e non strettamente necessarie argomentazioni ad adiuvandum", e sollecitava a "riservare alle denunce di vizi di motivazione il minimo possibile di considerazioni" e a semplicemente richiamare "il precedente, indicandolo come sufficiente supporto della decisione", tutte le volte in cui "la questione ha già avuto adeguata e sicura soluzione in una giurisprudenza che si ritiene di dover seguire". Dieci anni più tardi, l'Assemblea generale della Corte di cassazione deliberava di proporre, tra le misure organizzative, la "redazione di motivazioni concise, specie nei casi in cui la decisione non si discosti dal precedente, da indicare sempre nel provvedimento".

Alla base di questa riflessione vi è la critica verso quello che potremmo chiamare l'"eccesso di motivazione", il quale non solo appesantisce il lavoro del singolo magistrato, ma soprattutto è fonte di inefficienze e di disfunzioni. Le motivazioni prolisse, infatti, spesso non consentono di percepire con immediatezza e facilità la vera ratio decidendi della sentenza, mentre costituiscono per l'estensore l'occasione di aggiungere ai pochi argomenti emersi ed approvati nella camera di consiglio collegiale una serie di affermazioni che, anche quando non costituiscono obiter dicta, esprimono l'opinione del redattore (o, al più, anche del presidente), ma non sono certo il frutto di una discussione e di una approvazione dell'intero collegio. Quando, per la sovrapposizione di argomentazioni non conferenti (o semplicemente non necessarie a supportare la motivazione) affastellate senza alcuna graduazione o collegamento, la motivazione (oltre che inelegante e di faticosa lettura) diviene ambigua e di difficile decifrabilità, essa va incontro alle medesime conseguenze previste per la motivazione insufficiente per difetto, non essendo configurabile una significativa differenza tra ratio decidendi non (sufficientemente) espressa e ratio decidendi non decifrabile.

Invece, il testo della sentenza affidato ad una scrittura attenta, sorvegliata, organizzata e asciutta, che esprima concetti fondamentali e meditati con poche, essenziali parole, consente di raggiungere l'obiettivo della chiarezza, evitando fraintendimenti sulla reale portata del decum, e di individuare con nettezza la ratio decidendi; pone la Corte al riparo, per quanto possibile, dal rischio di contrasti provocati da enunciazioni non strettamente pertinenti al caso da decidere; contribuisce a non accrescere il contenzioso; mantiene la motivazione entro i rigorosi limiti del giudizio di legittimità; facilita la formazione del diritto vivente.

La seconda esigenza, riguardante i tempi complessivi di durata dei procedimenti e l'impiego delle energie nel modo migliore, è legata al pesante carico di lavoro che grava su ciascun consigliere della Corte. La Cassazione civile è sommersa da una pendenza enorme e da un carico di lavoro di massa. In seguito alla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., il tempo, da elemento esterno al procedimento, è divenuto un aspetto che, solo se ragionevole, concorre a qualificare come "giusto" il prodotto reso dal servizio giustizia. La durata media, ancora eccessiva, dei processi in cassazione richiede un complessivo ripensamento organizzativo interno, con l'adozione di prassi lavorative più snelle e idonee a smaltire l'arretrato senza incidere sulla qualità delle decisioni. E poiché il tempo richiesto dalla stesura delle motivazioni esaurisce gran parte della capacità di lavoro dei relatori, condizionando notevolmente il numero dei ricorsi che essi possono esaminare in un determinato arco di tempo, anche il modo di redazione dei provvedimenti può costituire uno degli strumenti per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti. L'entità dell'arretrato esige un radicale cambiamento dell'organizzazione e dei metodi di lavoro. Del resto, il legislatore del processo civile, con la legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto proprio per invitare i giudici, di fronte ad un carico di lavoro di massa, a ridurre l'ampiezza delle motivazioni: in base all'art. 132, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., non è più necessario che la sentenza contenga una parte specificamente dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo, preliminare ai "motivi della decisione"; l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. equipara le sentenze alle ordinanze quanto alla dimensioni delle relative motivazioni, perché anche nelle prime l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione deve essere "succinta"; ancora, il citato art. 118 consente che l'economia di tempi e di scrittura nella redazione della sentenza possa realizzarsi in via diretta ed immediata anche attraverso il "riferimento a precedenti conformi".

2. – Le proposte: sentenze "in forma semplificata".

Il gruppo di lavoro ha condiviso l'idea che la maggior parte dei ricorsi per cassazione non coinvolge, in realtà, l'esercizio della funzione di nomofilachia della Corte. Si pensi ai ricorsi con cui si deducono vizi di motivazione o a quelli che pongono questioni giuridiche anche apparentemente intricate, ma la cui soluzione, dopo approfondito studio, può tradursi nell'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte.

Ragionando su modelli virtuosi già emersi e concretamente sperimentati nell'ambito delle singole Sezioni (in particolare, della I Sezione, della III Sezione e della Sezione tributaria), il laboratorio è pervenuto alla conclusione che in casi siffatti, nei quali l'impugnazione risponde esclusivamente all'interesse del litigante, può adottarsi una motivazione "in forma semplificata" (per adoperare l'espressione suggerita dal legislatore del riordino del processo amministrativo: art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), in cui, in termini stringatissimi, si esprime la ragione della decisione in forma assertiva e non argomentativa.

Il gruppo di lavoro auspica che, almeno in una prima fase, vi sia un'preventiva opzione del collegio per la redazione della motivazione in forma semplificata, documentata attraverso una esplicita indicazione aggiunta al dispositivo interno della sentenza, sull'apposito modulo di cancelleria per esso predisposto. Questo strumento può essere opportuno per un duplice ordine di ragioni: per diffondere la tecnica della massima concisione (al fine di avviare un circolo virtuoso suscettibile di incidere su prassi consolidate di segno contrario); e per evidenziare,

con una scelta trasparente dell'intero collegio, che la Corte non sta esercitando la funzione di nomofilachia, così facilitando anche il compito dell'Ufficio del massimario nella selezione delle pronunce da non avviare a massimazione.

2.1. Il vizio di motivazione.

Il gruppo di lavoro sollecita la massima attenzione nel verificare che il motivo sia conforme a quanto richiesto dall'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., occorrendo che il ricorso precisi (a pena di inammissibilità): qual è il fatto; perché è "controverso"; perché è "decisivo" per il giudizio (specie se si tratta di un fatto, non principale, ma secondario); qual è il tipo di vizio di motivazione (omissione, contraddittorietà o insufficienza); la ragione della contraddittorietà o della insufficienza.

Inoltre, secondo le indicazioni emerse dal dibattito, bisogna impegnarsi nel riservare alle denunce di vizi di motivazione il minimo possibile di considerazioni: la censura, il più delle volte, o è inammissibile, perché diretta a sollecitare la Corte ad effettuare una revisione dell'iter del ragionamento che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione, e pertanto va liquidata con un perentorio rifiuto di stare al gioco, senza dover ripercorrere o parafrasare il tenore delle argomentazioni utilizzate dal giudice del merito; oppure è fondata, ed allora basta dire perché il fatto è decisivo e perché è stato pretermesso o mal motivato, evitando ulteriori, pericolose riflessioni e precisazioni, le quali molto spesso non fanno altro che anticipare il compito riservato al giudice del rinvio.

2.2. L'esistenza di principi consolidati.

Là dove, poi, il (motivo di) ricorso sottoponga all'esame della Corte una questione che ha già avuto adeguata e sicura soluzione in una giurisprudenza che si ritiene di dover seguire, è sufficiente una tecnica consistente nel mero richiamo agli estremi della precedente decisione e alla pertinente massima, perché l'assenza di nuovi argomenti non rende necessaria una nuova motivazione ad una Corte che non appresta un terzo grado di giudizio, ma esamina l'impugnazione anche per ineludibili fini di nomofilachia.

3. – Le proposte: tutte le sentenze.

Il laboratorio è dell'avviso che tutte le tipologie di sentenze richiedono concisione e semplicità espositiva, anche quelle con le quali la Corte – decidendo una questione di diritto nuova, modificando un precedente orientamento, decidendo una questione su cui erano insorti contrasti o consolidando un indirizzo con argomenti nuovi – esercita la sua funzione propria di tutela dello ius constitutionis.

Tenendo conto delle indicazioni in tema di tecniche redazionali emerse nel dibattito e guardando alle best practices costituite da talune pronunce, il laboratorio suggerisce:

- di ridurre l'esposizione del fatto a quanto occorre per descrivere la vicenda nei limiti in cui questa interessa per un esatto inquadramento dei motivi di ricorso e di restringere in egual misura e per la stessa ragione la narrazione dello svolgimento del processo (oramai non autonoma) e del contenuto delle sentenze di merito;
- di specificare i soli dati da cui deriva l'inammissibilità o l'improcedibilità quando l'impugnazione è inammissibile o improcedibile;
- di restringere l'indicazione dei motivi di ricorso e delle ragioni su cui essi si fondano al loro nucleo centrale, trascurando di riferire tutte le argomentazioni della parte ma rappresentando le questioni da risolvere attenendosi alla prescrizione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (abrogato in quanto impositivo di requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma ancora utile per identificare i requisiti del discorso giustificativo del giudice);
- di non esporre le censure in cui si articola il ricorso allorché l'impugnazione in sé sia inammissibile (o improcedibile) o il motivo stesso sia inammissibile e la ragione dipenda – nel rito della riforma del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, fino alla operatività della novella del giugno 2009 – dalla mancanza del quesito o dalla inadeguatezza dello stesso;
- di far seguire a ciascun motivo del ricorso, o a ciascun gruppo di essi in caso di connessione fra i medesimi, la relativa risposta della Corte;
- di esporre gli argomenti (normativi, giurisprudenziali o dottrinali) di sostegno della soluzione scelta per la decisione (assai raramente la giustificazione di questa può risolversi in un semplice sillogismo, in cui la premessa maggiore è data dalla norma, la minore dalla fattispecie concreta e la conclusione dal dispositivo; quasi sempre bisognerà motivare adducendo argomenti più o meno forti, ossia idonei alla persuasione, che saranno esposti distintamente, ossia senza tentare di fonderli, ma evitando obiter dicta);
- di non ricorrere a motivazioni subordinate;
- di delimitare, nelle pronunce di cassazione con rinvio, l'oggetto del rinvio, enunciando sempre il principio di diritto cui dovrà conformarsi il giudice di merito;
- di numerare la scansione dei passaggi all'interno della motivazione (come avviene nelle pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo), al fine di rendere palese che la sentenza della Corte consiste nella risposta ai singoli quesiti (o a gruppi di quesiti) posti dal ricorso e, nello stesso tempo, di consentire citazioni e richiami interni più precisi.

4. – Il prosieguo di questo lavoro. ...omissis...

DODECALOGO APPROVATO

1. Le sentenze della Corte di cassazione, come ogni altro provvedimento giurisdizionale, per espressa previsione costituzionale, devono essere motivate. Dovere di motivare significa dovere di **esporre in modo chiaro** le ragioni della decisione. La chiarezza è il primo canone.
2. Le sentenze della Cassazione civile, al pari di ogni altra sentenza civile, sono soggette alle regole fissate dal codice di procedura civile. L'art. 132, secondo comma, n. 4), dispone che la sentenza deve contenere la "concisa" esposizione delle "ragioni ... della decisione". Le disposizioni di attuazione rafforzano questo canone, prevedendo che la motivazione della sentenza deve essere "succinta" (art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.). L'esposizione, pertanto, deve essere sempre **breve ed essenziale**. L'identificazione della motivazione con le ragioni della decisione comporta che la sentenza non deve contenere parti e passaggi non strettamente funzionali alla decisione.
3. Da questi precetti normativi deriva una serie di conseguenze, alcune delle quali tratte esplicitamente dal legislatore. **L'esposizione del fatto e dello svolgimento del processo deve essere limitata a quanto è rigorosamente funzionale a spiegare le ragioni della decisione** (l'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. prescrive una "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa").
4. Il codice di procedura civile non impone di esporre i motivi di ricorso. Lo stesso art. 173 disp. att. cod. proc. pen. richiede solo che nelle sentenze della Corte di cassazione i motivi del ricorso siano "enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione". Pertanto, **l'esposizione dei motivi dovrà essere** svolta solo quando il contenuto della decisione lo imponga implicando una risposta, e comunque **sempre** in forma **succinta**, dando conto del nucleo essenziale della censura senza riportare tutte le argomentazioni di parte.
5. Concisione e funzionalità alla decisione comportano che le ragioni della decisione, sono, in positivo, solo quelle sulle quali si fonda la scelta della Cassazione. Non è necessario dare risposta, oltre che alla questione posta con il motivo di impugnazione, ed eventualmente riassunta nel quesito di diritto, a tutte le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso e negli altri atti difensivi. **La sentenza non deve contenere motivazioni subordinate. Vanno evitati gli *obiter dicta* ed ogni enunciazione che vada "oltre" la decisione.**
6. Al contrario, per espressa statuizione legislativa, **deve essere enunciato con precisione il "principio di diritto"** quando ricorre una delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ.
7. Se la controversia viene decisa limitandosi a ribadire il principio di diritto affermato in un precedente, sarà sufficiente richiamare il precedente conforme.
8. Il criterio base della concisione della motivazione deve essere applicato in modo particolarmente rigoroso quando la Corte di cassazione non svolge funzione di nomofilachia. **Per le decisioni "non nomofilattiche" dovrà adottarsi una motivazione "semplificata", basata su tecnica assertoria, dando atto di tale scelta del collegio**, anche al fine di facilitare il compito del Massimario nella selezione delle pronunce da non avviare a massimazione.
9. In particolare, **si pongono fuori dall'area della nomofilachia le sentenze**, o le parti di esse, **in cui la Corte si pronuncia su di un vizio di motivazione**. Tali decisioni dovranno verificare che il motivo di impugnazione sia conforme a quanto richiesto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che consente il ricorso solo "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Il ricorso, pertanto, dovrà precisare, a pena di inammissibilità, qual è il "fatto" (il vizio di motivazione concerne esclusivamente il fatto), perché è controverso, perché è decisivo per il giudizio (specie se non si tratta di un fatto principale, ma secondario), il tipo di vizio (omissione, contraddittorietà, insufficienza), il perché della contraddittorietà o della insufficienza. L'attenzione dovrà essere massima se i motivi espongono indistintamente violazioni di legge e vizi di motivazione. **Sono inammissibili motivi che** -al di là della mera enunciazione in rubrica- **denunziano vizi in contraddizione tra loro** (la motivazione non può al tempo stesso mancare ed essere insufficiente o contraddittoria).
10. **Analoghe conclusioni varranno nel caso in cui i motivi di ricorso si risolvano in una richiesta di diversa valutazione del merito della decisione**. Se la motivazione c'è, non è meramente apparente, è sufficiente ed è priva di contraddizioni logiche, il giudice di legittimità dovrà limitarsi a **darne atto con motivazione succinta**, senza concedere alcuno spazio a discussioni di merito.
11. **Self restraint e stringatezza sono richieste anche quando il motivo basato su di un vizio di motivazione viene accolto**, perché, statuito che il fatto controverso e decisivo non è stato motivato, o che la motivazione è insufficiente o contraddittoria, e spiegata la ragione di tale affermazione, il giudice di legittimità dovrà essere attento a non svolgere considerazioni che anticipino la riformulazione del giudizio, e la relativa motivazione, di competenza del giudice del rinvio.
12. **Il testo delle sentenze della Corte di cassazione deve essere articolato in brevi paragrafi numerati**, al fine di sottolineare l'essenzialità di ciascun passaggio e di consentire citazioni e richiami più precisi.

Purtroppo, tali utili e meditate osservazioni non sono state recepite dalla prassi, visto l'andamento della corrente modalità di editazione dei provvedimenti di legittimità e nonostante l'ulteriore tentativo della c.d. motivazione semplificata, a partire dalla prima metà dello scorso decennio. E, tuttavia, la loro attualità pare innegabile, ora che anche per il giudice è stato formulato il canone della chiarezza e sinteticità degli atti (art. 121 c.p.c., nel testo attualmente vigente); con l'auspicio che la riflessione sul punto possa ancora dar frutti, si riporta, *sintetizzato*, il contenuto delle regole auree individuate nel 2010, una buona parte delle quali può attaggiarsi a qualunque motivazione di qualsiasi provvedimento civile, tanto da poterle suddividere in due “tavole”:

PRIMA TAVOLA in generale, per qualunque provvedimento	SECONDA TAVOLA in particolare, per il provvedimento di legittimità
I. SIATE CHIARI II. SIATE ESSENZIALI III. SIATE LIMITATI NELLA ESPOSIZIONE DEL FATTO IV. SIATE DIRETTI V. EVITATE GLI <i>OBITER DICTA</i> VI. ENUNCIATE IL PRINCIPIO DI DIRITTO VII. LIMITATEVI A RICHIAMARE IL PRECEDENTE CONFORME	VIII. SE NON FATE NOMOFILACHIA, SIATE ASSERTIVI IX. ... SOPRATTUTTO PER VIZI DI MOTIVAZIONE- X. ... E SE VI SI RICHIEDE UNA RIVALUTAZIONE DEL MERITO XI. NON INVADETE IL CAMPO DEL GIUDICE DEL RINVIO XII. SCRIVETE IN PARAGRAFI BREVI E NUMERATI